



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cngeologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

## LORO SEDI

Roma, 07 ottobre 2021

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot.N. 0003182 del 07/10/2021**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

## CIRCOLARE N° 484

**OGGETTO: TRASMISSIONE NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AD OGGETTO  
“DIRETTIVA 2005/36/CE – TEST DI PROPORZIONALITÀ PER LE  
PROFESSIONI REGOLAMENTATE. TRASMISSIONE CIRCOLARE DPE E  
AGCM”.**

In data 23 settembre 2021 il Ministero della Giustizia ha provveduto a trasmettere la nota ad oggetto “Direttiva 2005/36/CE – Test di proporzionalità per le professioni regolamentate. Trasmissione circo-lare DPE e AGCM”.

Dalla lettura della documentazione emerge l’indirizzo relativo all’obbligo che «ogni eventuale innovazione regolamentare deve essere improntata ad una verifica preliminare della sussistenza di proporzionalità delle regole predisposte rispetto alla loro effettiva necessità, con particolare riferimento all’opportunità di evitare restrizioni alla concorrenza». La citata nota conclude che «Si sottolinea altresì come la nota allegata indichi la possibilità/dovere di acquisire il parere dell’AGCM al fine di “assicurare una qualità della regolazione in chiave pro-concorrenziale” prima dell’adozione non soltanto di una disposizione normativa ma anche di un atto amministrativo generale che limiti l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio».

Si intende, pertanto, portare a conoscenza gli Ordini Regionali dei Geologi la materia trattata, affinché ci si adegui, anche nella ordinaria attività amministrativa.

Si allega la nota ad oggetto “Direttiva 2005/36/CE – Test di proporzionalità per le professioni regolamentate. Trasmissione circo-lare DPE e AGCM”, con gli allegati in essa richiamati.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio nazionale forense  
affarigenerali@pec.cnf.it  
presidenza@consigionazionaleforense.it  
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it  
f.napoli@consigionazionaleforense.it

Consiglio nazionale notariato  
segreteriapresidenza.cnn@notariato.it

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  
consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it  
presidenza@commercialisti.it  
eramo@commercialisti.it  
barreca@commercialisti.it

Al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali  
protocollo@conafpec.it  
serviziousegreteria@conaf.it

Al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati  
agrotecnici@pecagrotecnici.it  
agrotecnici@agrotecnici.it

Al Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati  
cnpi@pec.cnpi.it  
cnpi@cnpi.it  
antonio.perra@pec.eppi.it

Al Consiglio nazionale dei geologi  
cng@epap.sicurezza postale.it  
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it  
mariarosa.giusberti@cngeologi.it

Al Consiglio nazionale dei giornalisti  
cnog@pec.cnog.it  
odg@odg.it  
alessandra.torchia@odg.it

Al Consiglio nazionale degli ingegneri  
segreteria@ingpec.eu  
segreteria@cni-online.it  
massimo.mariani@cni-online.it

Consiglio nazionale geometri e geometri laureati  
cng@geopec.it  
cng@cng.it  
f.scorza@cng.it

Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari  
tecnologicalimentari@pec.it  
info@tecnologicalimentari.it  
consigliere.todaro@tecnologicalimentari.it

Al Consiglio nazionale degli attuari  
segreteria@cert.consigionazionaleattuari.it  
segreteria@consigionazionaleattuari.it  
m.ziantoni@consigionazionaleattuari.it

Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati  
segreteria@pec.peritiagrari.it  
segreteria@peritiagrari.it

Al Consiglio nazionale degli assistenti sociali  
cnoas@pec.it  
info@cnoas.it  
annunziata.bartolomei@cnoas.it

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le Politiche europee  
v.guidi@palazzochigi.it  
g.corrado@palazzochigi.it  
c.graziano@palazzochigi.it  
info.politicheeuropee@pec.governo.it  
MercatointernoDPE@governo.it

All'Ufficio Legislativo  
Segreteria Particolare  
Capo Ufficio Legislativo  
segrpart.legislativo@giustizia.it

**OGGETTO:** Direttiva 2005/36/CE - Test di proporzionalità per le professioni regolamentate.  
Trasmissione circolare DPE e AGCM  
Rif. prot. DAG n. 175697.E del 2 settembre 2021.  
**Allegati:** 1

Con nota inviata via mail il 13 agosto 2021 (prot. 7767 DPE) il Dipartimento per le politiche europee (allegato 1, comprensivo della nota dell'AGCM del 23 novembre 2020) ha fornito indicazioni alle Amministrazioni sull'applicazione del decreto legislativo n. 142/2020, di recepimento della direttiva 2018/958/CE, in merito al test di proporzionalità che deve essere effettuato sulle nuove norme in materia di accesso alle professioni regolamentate rispetto alla reale necessità di introdurle, nell'ottica della concorrenza.

Come richiesto dal medesimo Dipartimento, si invia la presente nota-circolare ai Consigli nazionali al fine di fornire un indirizzo utile al rispetto del criterio di proporzionalità nel disciplinare gli aspetti di propria competenza.

Nella nota allegata (incluse le indicazioni fornite direttamente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato) si rinviene una esauriente esposizione della questione e delle linee guida da seguire, applicabili in linea di principio nei diversi ambiti nei quali si esplica la disciplina dei diversi Ordini professionali.


Come si evince da tali linee guida, ogni eventuale innovazione regolamentare deve essere improntata ad una verifica preliminare della sussistenza di proporzionalità delle regole predisposte rispetto alla loro effettiva necessità, con particolare riferimento all'opportunità di evitare restrizioni alla concorrenza.

Si sottolinea altresì come la nota allegata indichi la possibilità/dovere di acquisire il parere dell'AGCM al fine di "assicurare una qualità della regolazione in chiave pro-concorrenziale" prima dell'adozione non soltanto di una disposizione normativa ma anche di un atto amministrativo generale che limiti l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio.

Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.

Cordiali saluti.

Roma, 21 SET. 2021

Il Direttore generale  
Giovanni Mimmo  


## Dip. Affari Giustizia Dir. Gen. Affari Interni - Riconoscimento titoli

**Da:** Mercato interno DPE <MercatointernoDPE@governo.it>  
**Inviato:** venerdì 13 agosto 2021 14:49  
**A:** SegreteriaUfficioCapoDipartimento; Calindro Luisa; 'legislativo.affarigenerali@interno.it'; Zaira Romano; 'monica.cerreto@interno.it'; 'legislativo@tesoro.it'; 'marcello.bessone@tesoro.it'; Legislativo Segr. Part.; Emanuela Ronzitti; Dip. Affari Giustizia Dir. Gen. Affari Interni - Riconoscimento titoli; 'ufficio.legislativo@mise.gov.it'; 'dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it'; 'pierangelo.dambra@mise.gov.it'; 'giuseppina.giaconia@mise.gov.it'; 'daniela.carosi@mise.gov.it'; 'rossana.boscolo@mise.gov.it'; 'ufficiolegis@lavoro.gov.it'; 'dgrapportilavoroDiv1@lavoro.gov.it'; 'mceli@lavoro.gov.it'; 'gliberti@lavoro.gov.it'; 'FCirelli@lavoro.gov.it'; 'RiconoscimentoQualifiche@lavoro.gov.it'; 'gabinetto.ufficiolegislativo@politicheagricole.it'; 'p.tucciarone@mipaaf.gov.it'; 'm.pellegrini@politicheagricole.it'; 'ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it'; 'legislativo.segr@mit.gov.it'; 'MIT autoscuola'; 'mot5@mit.gov.it'; 'g.alati@mit.gov.it'; 'g.ferrannini@mit.gov.it'; 'segreteria.dgvptm@mit.gov.it'; 'segreteria.reparto2@mit.gov.it'; 'segr.capouffleg@istruzione.it'; 'DGOSV.segreteria@istruzione.it'; 'dgosv.ufficio8@istruzione.it'; 'Mur.legislativo@miur.it'; 'DG Università'; 'angelo.siddi@miur.it'; 'nicola.martino@miur.it'; 'ufficiolegislativo@beniculturali.it'; 'DG restauratori'; 'maria.taloni@beniculturali.it'; 'concettina.tropea@beniculturali.it'; 'segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it'; 'dg-tu@beniculturali.it'; 'annarita.frediani@beniculturali.it'; 'dora.difrancesco@beniculturali.it'; 'segr.legislativo@sanita.it'; DG Salute (segreteria.dgrups@sanita.it); 'r.ugenti@sanita.it'; 'v.canale@sanita.it'; 'c.sabatini@sanita.it'; 'c.rinaldi@sanita.it'; 'dogane.legislazione dogane.semplicificazioni@adm.gov.it'; 'dogane.legislazione dogane.normativa@adm.gov.it'; 'stefania.franchi@adm.gov.it'; 'rosangela.pardi@adm.gov.it'; 'marco.arpino@coni.it'; 'SportRegProf (sportregprof@coni.it)'; Ufficio Sport; Pizzolla Stefania; Nardella Antonietta; 'conferenza@regioni.it'; 'ciaffi@regioni.it'

**Cc:** normativo ufficio; Marin Nadia; Gabinetto Rapporti con il Parlamento; legislativo rapporti parlamento; Lo Russo Saverio; Segreteria Direttore CSR; Settore Legislativo Affari Europei; Colelli Carla; capodip segreteria; Barazzoni Fiorenza; Guidi Valentina; Graziano Cristiana; Corrado Giovanna

**Oggetto:** Test di proporzionalità per le professioni regolamentate. Trasmissione circolare DPE  
**Allegati:** circolare DPE test proporzionalità professioni.pdf

**Categorie:** da STAMPARE

Si trasmette l'allegata nota DPE prot. 7767, in data odierna, completa del relativo allegato, recante indicazioni alle Amministrazioni sull'applicazione del decreto legislativo n. 142/2020, di recepimento della direttiva 2018/958/CE (test proporzionalità professioni regolamentate).


Saluti



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche europee  
Ufficio Mercato interno, Competitività e Affari generali

Largo Chigi, 19

00187 - Roma

 [mercatointernoDPE@governo.it](mailto:mercatointernoDPE@governo.it)



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Ufficio mercato interno competitività e affari generali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007767 P-4.22

del 13/08/2021



35296309

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

**OGGETTO: Decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (Gazz. Uff. 30 ottobre 2020, n. 271). Indicazioni per i soggetti regolatori.**

Il 14 novembre 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 ottobre 2020 n. 142, recante attuazione della direttiva 2018/958/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Il decreto si applica a tutte le professioni regolamentate oggetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007, con specifico riferimento ai requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o che modificano quelli esistenti.

In base a quanto stabilito con il recente decreto, in attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2018/958, l'introduzione di tali requisiti deve essere sempre preceduta da un'analisi scrupolosa volta a verificare il rispetto del principio di proporzionalità da parte delle nuove disposizioni, assicurando obiettività e indipendenza nel procedimento di valutazione.

A questo scopo il decreto legislativo, all'art. 3, disciplina nel dettaglio le fasi della valutazione dei nuovi provvedimenti e prevede il coinvolgimento di un soggetto terzo e imparziale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai fini del parere sulla correttezza dell'analisi di proporzionalità svolta. Tale parere deve essere obbligatoriamente richiesto prima della definitiva adozione delle disposizioni contenute nell'atto normativo o amministrativo e di esso deve darsi adeguatamente conto, mediante opportuna integrazione, nelle relazioni di accompagnamento o nella motivazione dell'atto in questione.

L'AGCM, nel mese di novembre 2020, ha fatto pervenire la lettera allegata, in cui sottolinea la necessità di promuovere presso tutte le amministrazioni, avendone constatato uno scarso utilizzo, il più ampio ricorso al ruolo consultivo ad essa attribuito dalla legge per assicurare una qualità della regolazione in chiave pro-concorrenziale

Tale lettera viene trasmessa a codeste Amministrazioni per opportuna conoscenza e per la conseguente applicazione, con l'invito – per quanto di specifico interesse – a prestare particolare attenzione al richiamo all'adempimento previsto dal citato articolo 3 del decreto legislativo n.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

142/2020, rispetto al quale l'Autorità, nella nota allegata, ricorda come "prima della definitiva adozione di una disposizione normativa o di un atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, i soggetti regolatori debbano richiedere il parere dell'Autorità".

Nel settore delle professioni regolamentate, dunque, viene dato particolare rilievo al ruolo consultivo dell'Autorità al punto da averne esplicitamente ribadito nel decreto di recepimento, al fine di assicurare l'efficace attuazione della direttiva 2018/958, l'intervento obbligatorio in sede di adozione delle disposizioni che, limitando l'accesso o l'esercizio delle professioni, hanno un inevitabile impatto sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato interno e devono per questo essere sottoposte ad un vaglio preventivo "rafforzato".

Ne discende che l'eventuale mancata acquisizione del parere dell'AGCM, in tali casi, costituisce non solo violazione della disciplina generale già prevista dall'articolo 34 del decreto legge n. 201/2011 ma anche dello specifico regime da ultimo introdotto con il decreto legislativo n. 142/2020.

La soluzione adottata in sede di recepimento della direttiva 2018/958 è stata molto apprezzata dalla Commissione europea, che ha particolarmente gradito la scelta delle autorità italiane di prevedere l'intervento di un organo *super partes* nel procedimento di valutazione della proporzionalità, definendola una *best practice* perché idonea a garantire l'obiettività e l'indipendenza della valutazione, come auspicato dalla stessa Commissione.

Va da sé che la norma potrà conseguire il risultato prefissato se ad essa segue un'applicazione rigorosa e puntuale da parte di tutti gli attori coinvolti, a livello centrale e regionale. Occorre rammentare che **l'omissione del prescritto test di proporzionalità costituisce di per sé, al di là di ogni valutazione nel merito dell'analisi condotta, una violazione censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale in quanto costituisce una violazione del diritto dell'Unione europea, con ogni conseguenza.**

A distanza di molti mesi dalla pubblicazione del decreto di recepimento della direttiva 2018/958, eventuali inosservanze degli adempimenti ivi prescritti non possono essere ammesse e, ove vengano riscontrate, dovranno essere censurate nelle opportune sedi. In caso contrario, infatti, si esporrebbe l'Italia a contestazioni certe da parte della Commissione europea con conseguente apertura di procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione.

Per quanto sopra, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sull'esigenza di assicurare una rigorosa attuazione delle disposizioni contenute nel decreto n. 142/2020 invitandosi, a titolo di collaborazione, a voler assicurare anche il tempestivo coinvolgimento di questo Ufficio per il monitoraggio di competenza sui requisiti previsti nell'ordinamento nazionale e per il puntuale adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Commissione europea previsti dall'articolo 59-ter del decreto legislativo n. 206/2007.

A tal fine codeste Amministrazioni dovranno trasmettere a questo Ufficio:

- le nuove disposizioni che limitano l'accesso o l'esercizio delle professioni regolamentate di rispettiva competenza e le modifiche delle disposizioni esistenti, corredate dei motivi





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

giustificativi e della prescritta valutazione di proporzionalità, anche per eventuale supporto e indicazioni sulla corretta applicazione della direttiva 2018/958

- in conoscenza, la richiesta di parere all'AGCM.

Con specifico riferimento agli atti adottati da ordini e collegi professionali per la disciplina degli aspetti delle professioni ad essi demandati, si rammenta che il parere di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 142/2020 deve essere fornito dai Ministeri vigilanti, ai quali si raccomanda, altresì, di:

- fornire adeguate istruzioni a collegi e ordini professionali sull'applicazione del decreto legislativo in oggetto
- assicurare il costante monitoraggio degli atti adottati da ordini e collegi professionali al fine di verificare il preventivo svolgimento del test di proporzionalità relativamente agli standard introdotti
- comunicare a questo Ufficio tutte le iniziative assunte nei confronti degli ordini professionali vigilati per garantire l'osservanza delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 142/20
- trasmettere a questo Ufficio i pareri forniti ai sensi del citato articolo 3, comma 4, e provvedere alla loro tempestiva pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Il Coordinatore dell'Ufficio  
Cons. Fiorenza Barazzoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fiorenza Barazzoni', written over the typed name.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0011823 P-  
del 23/11/2020



30619901

Ai Capi di Gabinetto e degli Uffici Legislativi dei  
Dicasteri.

Ai Capi dei Dipartimenti della Presidenza del  
Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** Nota dell'Autorità del Garante della concorrenza e del mercato concernente il monitoraggio *advocacy* e applicazione dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011.


Con l'allegata nota il Segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha richiamato l'attenzione sull'importanza dell'attività consultiva ai fini della promozione della qualità della regolazione in chiave pro-concorrenziale.

Si invita, pertanto, a prendere visione dell'allegata nota ed a darne attuazione come previsto anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, che disciplina l'analisi dell'impatto della regolamentazione e che all'articolo 9, comma 4, prevede per le normative che introducono restrizioni all'accesso ed all'esercizio di attività economica di procedere all'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prima della trasmissione della Relazione AIR a questo Dipartimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Edoardo de Francesco

30  
1990  
2020



Il Segretario Generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segretario Generale Pres. Roberto Chiappa  
Palazzo Chigi  
ROMA

PEC: [usg@mailbox.governo.it](mailto:usg@mailbox.governo.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento affari giuridici e legislativi  
Capo Dipartimento Cons. Ermanno de Francisco  
Palazzo Chigi  
ROMA

PEC: [protocollo.dagl@mailbox.governo.it](mailto:protocollo.dagl@mailbox.governo.it)

Oggetto: Monitoraggio *advocacy* e applicazione dell'art. 34, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio che l'Autorità svolge annualmente con riferimento agli esiti degli interventi di segnalazione e consultivi (di seguito, anche *advocacy*) resi nel corso del biennio precedente, l'Autorità ha rilevato che risulta aver trovato, ad oggi, scarsa applicazione l'art. 34, comma 5, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) che, come noto, prevede il parere obbligatorio dell'Autorità in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e sui regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Tale disposizione è richiamata anche dal D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 (*Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*) che, all'art. 9, comma 4, prevede l'acquisizione del parere dell'Autorità ai fini della relazione AIR svolta ai sensi dell'art. 14 della legge n. 246/2005 (*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*).

Al riguardo si rileva che l'importanza dell'attività consultiva ai fini della promozione della qualità della regolazione in chiave pro-concorrenziale è stata affermata anche di recente dal legislatore nel d. lgs. 16 ottobre 2020, n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova

regolamentazione delle professioni), il cui art. 3 prevede che, prima della definitiva adozione di una disposizione normativa o di un atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, i soggetti regolatori debbano richiedere il parere dell'Autorità. La Relazione illustrativa al decreto ne sottolinea la coerenza con quanto previsto dal citato art. 34, comma 5 del decreto legge n. 201/2011.

L'attività di *advocacy* costituisce infatti uno strumento fondamentale di promozione della concorrenza, funzionale al corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato e alla piena tutela dei consumatori, nonché al fine di prevenire iniziative che, nel medio e lungo periodo, potrebbero provocare distorsioni della concorrenza con conseguenti riflessi sul corretto funzionamento dei mercati e, di conseguenza, perdita di benessere collettivo.

Anche nell'attuale fase storica, caratterizzata dall'emergenza epidemiologica e dalla conseguente crisi socio-economica, tale attività può fornire un contributo importante al fine di valutare la proporzionalità di misure normative la cui definizione richiede un bilanciamento tra il perseguimento di interessi pubblici meritevoli di tutela e il rispetto dei principi di concorrenza.

L'Autorità, nella propria Adunanza del 3 novembre 2019, ha pertanto ritenuto di invitare codesta Presidenza a promuovere un più ampio ricorso allo strumento consultivo previsto dall'art. 34, comma 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Distinti saluti.

  
Filippo Arena